

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI ARTA TERME

VARIANTE P.R.G.C. n. 26

L. R. 5/2007 e s.m.i

Fascicolo 1) Relazione –Norme di Attuazione –Estratti grafici

Integrato in accoglimento delle Riserve Parere 011/17



Arch. Fabiana Brugnoli

Agosto 2017

INDICE

1. Premessa
2. Documentazione
3. Procedura
4. Contenuti della variante
 - 4.1. Modifiche normative
5. Coerenza con i contenuti strutturali del piano
6. Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata
7. Allegati

1. Premessa

Il Comune di Arta Terme è dotato di P.R.G.C. approvato con D.C.C. n. 54 del 22.12.2005. Successivamente sono state approvate varianti concernenti parziali modifiche alla zonizzazione e alla normativa di piano .

2. Documentazione

La variante è costituita dai seguenti elaborati:

Elaborati scritti -Fascicolo n.1

- relazione illustrativa riportante i contenuti della variante
- normativa di attuazione

Non viene prodotta la valutazione degli aspetti paesaggistici in quanto l'area di variante non è interessata da vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Relativamente agli ulteriori adempimenti cui deve sottostare la variante sono parte integrante della stessa:

- asseverazione ai sensi dell'art.10 c..4 ter LR 27/88, come introdotto dall'art.4 c.2 LR 15/92
- la *relazione per la valutazione di incidenza* di cui all'allegato G del DPR 8 settembre 1997 n.357 "Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE";
- la *verifica di assoggettabilità a VAS* di cui al D.lgs. n.152/2006 s.m.i.

3. Procedura di approvazione

La presente variante, per i suoi contenuti (modifica delle Norme Tecniche di Attuazione con aumento di volumetria) segue la procedura disciplinata dall'articolo 63 bis della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i.

4. Contenuti della variante


Con la presente variante viene proposta la modifica di un'edificio - tettoia aperta su tre lati - sita esternamente al nucleo di Rivalpo e ricadente in zona E4.1 attraverso la chiusura delle pareti perimetrali e il conseguente ricavo di volumetria.

L'edificio di proprietà di un'azienda agricola locale è stato autorizzato con Decreto n. 1375 /2011 (Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili) ai sensi del D.lgs. n.387/2003 .

Allo stato infatti il manto di copertura è realizzato con pannelli del tipo innovativo integrativo .

La richiesta della proprietà è quella di poter utilizzare l'edificio , ferme restando le opere connesse con l'esercizio dell'attività di produzione di energia rinnovabile , anche a servizio dell'attività agricola .

La nuova volumetria , pari a mc. 660 , verrà utilizzata in conformità alle destinazioni agricole ammesse dalla norma della zona E4.1 vigente .



Edificio oggetto di variante

4.1. Modifiche normative

Viene proposta l'integrazione dell'art. 29 – Zona omogenea E4.1 (ambiti di interesse agricolo paesaggistico di rilevanza ambientale) .

Al paragrafo "interventi" sono aggiunti i seguenti due commi :

Per l'edificio – tettoia aperta - ricadente in zona E4.1. di Rivalpo autorizzato con Decreto n. 1375/2011 (Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili) ai sensi del D.lgs. n.387/2003 è ammessa la chiusura delle pareti perimetrali . La volumetria sarà utilizzata per le destinazioni agricola e agrituristica ammesse dalla presente norma .

Anche dopo la chiusura delle pareti perimetrali per l'edificio trovano applicazione le disposizioni previste nel Decreto n. 1375/2011.

Al paragrafo "prescrizioni tipologiche " , ultimo comma "deroghe " viene inserita la seguente frase :

Per l'edificio ricadente in zona E4.1. di Rivalpo autorizzato con Decreto n. 1375/2011 ai sensi del D.lgs. n.387/2003 l'applicazione delle prescrizioni tipologiche è limitata agli interventi ammessi dalla presente norma .

Viene di seguito riportato il testo dell'art. 29 – Zona omogenea E4.1 (ambiti di interesse agricolo paesaggistico di rilevanza ambientale) come integrato. Le parti di nuova formulazione sono evidenziate con scrittura in corsivo .

ART.29 – ZONA OMOGENEA E4.1 (AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO DI RILEVANZA AMBIENTALE)		
definizione	aree agricole di maggior pregio paesaggistico coincidenti con i terrazzi circostanti agli abitati in quota, nonché con le parti del territorio circostanti le frazioni di fondovalle.	
destinazione	attività agricola	
	attività agrituristica	
	attività escursionistico-ricreativa	
	attività di riqualificazione paesaggistico-ambientale.	
interventi	B.1 recupero di edifici rurali per residenza temporanea con funzione di supporto e sviluppo alle iniziative agricole, agrituristiche, escursionistiche e ricreative	
	B.2 creazione di viabilità agro-forestale ex novo e ripristino della viabilità agro-forestale esistente, consentendo anche varianti ai tracciati attuali	
	B3. miglioramenti fondiari, interventi di rilevanza urbanistico-ambientale anche comportanti movimenti di terra e trasformazioni di coltura con formazione di nuove aree agricole	
	B.4 sentieristica ed aree di sosta attrezzate per l'escursionismo e la ricreazione	
	B 5. recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche	
	<i>Per l'edificio – tettoia aperta - ricadente in zona E4.1. di Rivalpo autorizzato con Decreto n. 1375/2011 (Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili) ai sensi del D.lgs. n.387/2003 è ammessa la chiusura delle pareti perimetrali . La volumetria sarà utilizzata per le destinazioni agricola e agrituristiche ammesse dalla presente norma .</i>	
	<i>Anche dopo la chiusura delle pareti perimetrali per l'edificio trovano applicazione le disposizioni previste nel Decreto n. 1375/2011.</i>	
indici e prescrizioni	B1	ampliamento "una tantum" del 30% e fino ad un massimo di 150 mc; in casi di volumetria limitata e comunque consentito un ampliamento di 60 mc. H max ml 7,00 o non superiore a quella esistente DC min Codice Civile
	B2	in macadam o impasti simili senza cordolatura, con canalette trasversali per lo sgrondo delle acque realizzate in legno o legno-acciaio.
	B3	gli interventi di miglioramento fondiario non devono modificare sensibilmente la morfologia attuale del sito, ammettendo variazioni non superiori a 0,50 m della quota attuale del terreno vietata l'esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli e altri terreni agricoli; la realizzazione di serre stabilmente ancorate al suolo e di qualsiasi tipo di edifici.
	B4	realizzati rispettando la morfologia del territorio ed usando materiali reperiti in loco

prescrizioni tipologiche	restauro e conservazione tipologica	alterazioni dei prospetti, delle tipologie e dei materiali di finitura solo se finalizzati al ripristino degli elementi originari.
	ampliamento	deve integrarsi armonicamente con le preesistenze, richiamandone gli elementi architettonici e costruttivi
	altri interventi	prescritto il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali e degli elementi di valore tipologico, stilistico, decorativo (portali, riquadri e cornici in pietra, affreschi ecc).
	coperture	a capanna o a padiglione, con pendenza tra il 30% e il 40% per tetto con coppi e tra il 90% e il 110% per il tetto con piastrelle
	manti di copertura	coppo laterizio, tegola -coppo laterizio, altri materiali effetto laterizio ove sia ancora presente la copertura originaria, è fatto obbligo di recuperarla e mantenerla
	canali di gronda e pluviali	a sezione tonda in rame, inox o alluminio satinato, lamiera zincata lamiera preverniciata colore testa di moro
	torrette da camino	di tipologia tradizionale torretta in lamiera a sezione tonda.
	abbaini	ammessi, ad eccezione degli stavoli, nel caso che il sottotetto venga utilizzato per fini residenziali e non vi sia la possibilità di ricavare fori nelle pareti perimetrali in legno a doppia falda di disegno tradizionale posti in corrispondenza dell'asse delle forature dei livelli inferiori.
	corpi aggettanti	vietata la realizzazione di poggiosi, balconi e scale esterne nel caso questi non siano documentati.
	superfici esterne	intonaco, muratura in pietrame faccia a vista con malta a raso non fugata, legno con impiego di tavole verticali non verniciate, trattate con impregnante o olio di lino, con esclusione dei perlinati di larghezza inferiore a cm 15 vietata l'intonacatura delle murature in pietrame faccia a vista
	coloriture	bianco, con i colori delle terre nei casi di edificio appartenente a più proprietà, la tinteggiatura e la finitura dovranno essere comuni, garantendo un'omogeneità compositiva
	forature	a scansione regolare e dimensione verticale prevalente
	riquadri e cornici	in pietra (tufo e pietre locali), legno, intonaco a raso tinteggiato.
inferriate e grate	in ferro a semplice lavorazione, di disegno geometrico lineare. ove presenti le grate lignee degli edifici rurali	

		<p>dovranno essere riproposte</p> <p>serramenti esterni di tipo tradizionale in legno verniciato o tinteggiato o materiali "effetto legno"</p> <p>grate lignee</p> <p>finestre tipo " Velux" purché di ridotte dimensioni</p>
		<p>pavimentazioni esterne acciottolato o lastre di pietra</p> <p>recinzioni conservate, qualora presenti, le recinzioni originarie</p> <p>muratura a vista in pietra squadrata e fugata</p> <p>zoccolo in muratura di pietrame a vista con sovrastante struttura in legno o ferro a semplice lavorazione, ad orditura incrociata o parallela orizzontale</p> <p>pali in legno a sezione circolare posti paralleli orizzontali o incrociati, ed inchiodati su montanti in legno</p> <p>pali in legno collegati con elementi in filo di ferro</p> <p>paletti in legno di confine</p> <p>muri in pietra o intonacati con funzioni di contenimento con altezza massima di ml.1.00</p>
		<p>elementi tecnologici</p> <p>gli elementi tecnologici esterni ai fabbricati (cisterna del gas, centraline ecc.), quando non sono preferibilmente interrati, dovranno essere adeguatamente protetti visivamente con opere murarie integrate con il sito, o altrimenti mascherati con vegetazione arborea autoctona perimetrale.</p> <p>gli impianti per la produzione alternativa di energia a sfruttamento solare, sia attiva che passiva, (es. pannelli solari, pareti ad effetto serra, etc.) non dovranno modificare la percezione ambientale e paesaggistica degli edifici. Gli stessi impianti possono tuttavia essere realizzati in soluzione integrata negli edifici, ovvero inseriti nelle pertinenze scoperte dei fabbricati, secondo composizioni di minimo impatto, che si armonizzino con il contesto.</p>
		<p>deroghe</p> <p>consentito derogare dalle prescrizioni tipologiche in presenza di studio planivolumetrico esteso a tutta l'area interessata e comportante la presentazione di un rilievo fotografico nel quale, con opportune tecniche di rappresentazione, dovrà essere visualizzato l'inserimento delle opere in progetto. In tal modo potranno essere proposte soluzioni architettoniche e compositive che comportino una rilettura in chiave moderna di quelle storiche documentali</p> <p><i>per l'edificio - tettoia aperta - ricadente in zona E4.1. di Rivalpo autorizzato con Decreto n. 1375/2011 ai sensi del D.lgs. n.387/2003 l'applicazione delle prescrizioni tipologiche è limitata agli interventi ammessi dalla presente norma .</i></p>

5. Coerenza con i contenuti strutturali del piano

Le azioni di variante sono coerenti con i contenuti strutturali del piano .

6. Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata

Gli strumenti di pianificazione sovraordinata che richiedono coerenza pianificatoria sono il PURG, le altre specifiche disposizioni regionali in materia di pianificazione urbanistica e il complesso delle azioni pianificatorie in materia ambientale e di tutela del paesaggio regionali, statali e comunitarie . I contenuti introdotti con la presente variante sono coerenti con gli obiettivi e le previsioni della pianificazione sovraordinata.

7. Allegati

Vengono di seguito riportate:

- la relazione di incidenza/non incidenza in ordine ai siti di Rete Natura 2000
- l'asseverazione di cui all'art. 10 comma 4 ter L.R.27/88)

RELAZIONE DI INCIDENZA/NON INCIDENZA
in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e
alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

OGGETTO:

Variante n 26 al P.R.G.C. del comune di Arta Terme

Siti di Interesse Comunitario (SIC e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.P.R. 357/97 - Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

La sottoscritta **arch. Fabiana BRUGNOLI** – con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà 6 – iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine al n. 506 – nella sua qualità di estensore della variante n. 26 al P.R.G.C del comune di Arta Terme :

Visto il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica approvato con DPR 08.09.1997, n. 357;

Visto l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03.04.2000;

Preso atto che il territorio del Comune di Arta Terme non è interessato da siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale: che i siti più prossimi sono i SIC - IT332002 (comuni di Ligosullo e Treppo Carnico) , IT332003 (comune di Paularo) e IT332009 (comune di Moggio Udinese) ;

Atteso che i contenuti della variante in oggetto riguardano una parziale modifica alla normativa di attuazione della zona agricola E4.1 relativa ad un edificio esistente ;

Atteso che le variazioni proposte sono irrilevanti sotto il profilo ecologico e non sussistono relazioni di rilievo tra le azioni da intraprendere e gli habitat e le specie oggetto di conservazione

E' possibile concludere che i contenuti della VARIANTE N. 26 AL P.R.G.C. del comune di ARTA TERME non interessano e non hanno alcuna incidenza su siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale .

Arch.Fabiana Brugnoli



..... marzo 2017

REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

COMUNE DI ARTA TERME

P.R.G.C. VARIANTE N. 26

ASSEVERAZIONE

(art. 10 comma 4 L.R.27/88)

La sottoscritta arch.Fabiana Brugnoli con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà 6 – iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine al n. 506 - in qualità di estensore della variante n. 26 al PRGC del comune di Arta Terme

- visto l'art. 10 comma 4 L.R. 27/88
- visto i Pareri n. 50/03 e n. 150/04 espressi dal Servizio Difesa del suolo della Direzione Regionale dell'Ambiente relativamente alla compatibilità tra le previsioni del PRGC del comune di Arta Terme e le condizioni geomorfologiche del territorio;

ATTESTA

che la variazione introdotta con la variante P.R.G.C. n. 26 non determina aumenti del carico insediativo rispetto a quanto previsto dal piano vigente

arch.Fabiana Brugnoli



.....marzo 2017

